



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 30-04-2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2025.

In continuazione di seduta ed alla continua presenza dei consiglieri:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
ROMITI GABRIELE	Presente	GUIDOTTI ANTONIO	Presente
MAZZANTI MARCO	Presente	GORI IRENE	Presente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente	CANIGIANI ENNIO	Presente
LEPORATTI VITTORIO	Presente	SANTINI PATRIZIO	Presente
COPPOLA TOMMASO	Presente	NIGI STEFANO	Presente
LEKA BRUNO	Presente	NOCI GIANCARLO	Presente
MALENTACCHI GIOVANNI	Presente		
FABBRI ELENA	Presente		
MARINI VALENTINA	Presente		
SANTORO LAURA	Presente		
MICHELOZZI MARINO	Presente		

Alla presenza degli Assessori:

Cognome e Nome	Presente/Assente
MEARELLI PATRIZIO	Presente
SCARNATO TOMMASO	Presente
TURETTI ANNAMARIA	Presente
MICHELACCI MARIAVITTORIA	Presente
NICCOLAI SIMONE	Presente

Punto **8** all'ordine del giorno

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, invita il relatore, l'assessore Mearelli ad illustrarne il contenuto.

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione.

Intervengono i consiglieri Gori, Leka.

Replica il relatore Mearelli

TERMINATA la discussione nessun altro essendo intervenuto nel dibattito il Presidente chiede l'espressione delle dichiarazioni di voto che si registrano come segue:

Gruppo - (Relatore) - Esito

Lega Salvini Premier - (Noci) - Contrario

Fratelli d'Italia - (Gori) - Contrario

Siamo Quarrata - (Guidotti) - Favorevole

Partito democratico - (Leka) - Favorevole

Riformisti per Romiti - (Michelozzi) - Favorevole

Terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

Voti favorevoli 12

(Mazzanti, Romiti, Giacomelli, Leporatti, Coppola, Leka, Malentacchi, Fabbri, Marini, Santoro, Guidotti, Michelozzi).

Voti astenuti 0

Voti non favorevoli 5

(Nigi, Noci, Gori, Canigiani, Santini)

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili.

RICHIAMATO il verbale della Commissione consiliare occorsa come da regolamento in data 23.04.2025

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati.

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso in via alternativa:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Presidente del Consiglio Comunale
MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale
LUIGI GUERRERA

L'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 668, della L. 147/13, il quale prevede che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, di attuazione dell'art. 1, comma 667, della L. 147/13, recante *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati."*;

VISTI:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, "Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- il D.Lgs. n. 116/2020, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";

RICORDATO, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Quarrata è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08/07/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Quarrata n. 79 del 19/12/2016;

- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 17 del 15/09/2022, recante "Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva. Rilascio parere competente";
- la deliberazione ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022, con la quale l'Assemblea dei Sindaci ha preso atto che i Comuni di Borgo San Lorenzo, Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Lastra a Signa, Monsummano Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Scarperia e San Piero e Vinci hanno manifestato la volontà di adottare la tariffa corrispettiva a partire dal 01.01.2023, e ha approvato lo schema di Regolamento per la tariffa corrispettiva, lo schema di Regolamento del servizio di gestione rifiuti e lo schema di Carta della Qualità;
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 3 del 11/04/2024 con la quale è stata approvata la proposta di aggiornamento tariffario per i comuni di ATO Toscana Centro della gestione Alia Servizi Ambientali S.p.A. per il biennio 2024-2025;

RICORDATO, altresì, che:

- con Deliberazione ATO Toscana Centro n. 20 del 15/12/2022, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato la costituzione dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS.1) formato dai Comuni di Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Monsummano Terme, Scarperia e San Piero, e Vinci e il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n.1;
- a partire dal 01/01/2024, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS.1) i comuni di Montespertoli, Chiesina Uzzanese, Montale e Pieve a Nievole;

TENUTO CONTO che il Comune di Quarrata:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 27/12/2024 ha approvato l'istituzione della Tariffa corrispettiva ex c. 668, L. 147/2013 in luogo della TARI tributo, dal 1° gennaio 2025 sul territorio comunale di Quarrata, e la contestuale adesione all'Ambito tariffario sovracomunale denominato ATS.1 di ATO Toscana Centro ;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 27/12/2024 ha approvato il Regolamento della Tariffa Corrispettiva ex c. 668, L. 147/2013;
- a partire dal 01/01/2025, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS.1), oltre a Quarrata, i comuni di Buggiano, Serravalle Pistoiese, Carmignano, Poggio a Caiano, Campi Bisenzio e Rignano sull'Arno;

DATO ATTO che, con Deliberazione ATO Toscana Centro n. 18/2023 del 27/12/2024, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato una serie di modifiche regolamentari da apportare allo schema di regolamento tariffario approvato per l'ambito tariffario sovracomunale denominato ATS.1;

VISTE le modifiche regolamentari introdotte, riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ed il nuovo Regolamento TARIC aggiornato, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICORDATO che la potestà regolamentare in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti è attribuita ai Comuni e, pertanto, anche nel caso di ambito tariffario sovracomunale, lo stesso Regolamento tariffario deve essere approvato da tutti comuni che lo compongono, secondo quanto indicato all'art. 1 commi 668, della L. n. 147/2013;

RITENUTO che l'approvazione delle modifiche oggetto del presente provvedimento consentirà di uniformare la gestione della TARIC su tutto il territorio dell'ATS.1;

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 che stabilisce che: *"Il termine per deliberare le*

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

RICORDATO che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03 gennaio 2025, con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025;
- l'art. 3, c. 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce quanto segue: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 42 del 30/09/2024 di approvazione del DUP del periodo 2025/2027;
- la deliberazione consiliare n. 63 del 27/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP del periodo 2025/2027;
- la deliberazione consiliare n. 73 del 27/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

VISTO l'art. 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale per l'introduzione delle modifiche regolamentari in oggetto ai sensi del suddetto art. 42 del TUEL;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è previsto il rilascio del parere dell'Organo di revisione contabile, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, in quanto trattasi di regolamento di disciplina di una entrata applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che sulla presente proposta di delibera saranno richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Programmazione, controllo e partecipate e dal Responsabile del Servizio finanziario ed economato;

RITENUTO, infine, di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4, del TUEL, al fine di rispettare il termine di legge previsto;

PROPONE

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. **approvare** le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tariffa Corrispettiva, di cui

- all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **approvare**, in conseguenza delle modifiche di cui al punto 1, il nuovo Regolamento per la disciplina della Tariffa Corrispettiva, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 3. **dare atto** che le presenti modifiche regolamentari, ed il nuovo regolamento così modificato, operano a far data dal 1° gennaio 2025, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
 4. **incaricare** il Responsabile del Servizio Programmazione, controllo e partecipate dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte degli utenti, della presente deliberazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
 5. **trasmettere** la presente deliberazione ad ATO Toscana Centro e ad Alia Servizi Ambientali S.p.a., in qualità di gestore unico del servizio integrato di igiene urbana dell'Ambito;
 6. **conferire** al presente atto l'immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di rispettare il termine di legge previsto.